

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADEBITO INDIVIDUALE

Art. 1 - Definizioni

I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all'interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:

- **"ATM" (Automated Teller Machine):** sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
- **"Azienda":** la società, associazione, ovvero altro ente o persona giuridica che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolge attività economica e che (i) sottoscrive con CartaSi S.p.A. apposita convenzione ai fini dell'emissione delle Carte, e (ii) alla quale, o alle cui eventuali società controllate e/o collegate, il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta è legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione di tipo continuativo;
- **"Beneficiario":** il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un'Operazione di pagamento;
- **"Carta/e":** la/e carta/a di credito aziendale/i ad addebito individuale emessa/e da CartaSi S.p.A. e regolamentata/e dal Contratto;
- **"Carta Supplementare Aggiuntiva":** la Carta supplementare che può essere richiesta ai sensi dell'art. 36;
- **"Circuito/i Internazionale/i":** il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta;
- **"Codice del Consumo":** il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
- **"Contratto":** l'accordo tra il Titolare e l'Emittente per l'emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all'art. 2;
- **"Consumatore":** la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
- **"Documento di Sintesi":** il documento che riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente il documento denominato per esteso "Documento di sintesi Carte di Credito CartaSi";
- **"Emittente":** CartaSi S.p.A., con sede in Corso Sempione n. 55 - 20145 - Milano, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., iscritta all'Albo degli Istituti di Pagamento di cui all'art. 114-septies del Testo Unico Bancario al n. 32875.7, e soggetta ai controlli della Banca d'Italia;
- **"Esercente/i":** il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal/i marchio/i che contraddistingue/ono il/i Circuito/i Internazionale/i;
- **"Estratto Conto":** il rendiconto periodico inviato dall'Emittente al Titolare di cui all'art. 22;
- **"Limite di Utilizzo":** il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta, come determinato ai sensi dell'art. 6;
- **"Limite di Utilizzo Residuo":** la disponibilità di spesa mensile residua, come determinata ai sensi dell'art. 6;
- **"Operazione di pagamento":** l'attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
- **"Ordine di pagamento":** qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario all'Emittente con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- **"Parti":** congiuntamente, l'Emittente e il Titolare;
- **"PIN" (Personal Identification Number):** codice da digitare, se richiesto dal POS o dall'ATM, per completare un'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;
- **"POS" (Point of Sale):** terminale collocato presso gli Esercenti, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
- **"Prestatore/i di servizi di pagamento":** il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all'art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
- **"Regolamento Titolari":** il presente regolamento contrattuale;
- **"Servizio Clienti":** il servizio di assistenza dell'Emittente (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi della Carta), messo a disposizione dei Titolari, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Titolare;

- **"Sito Internet dell'Emittente":** il sito www.cartasi.it;
- **"Supporto Durevole":** qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf);
- **"Testo Unico Bancario":** il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- **"Titolare/i" o "Cliente":** la/e persona/e fisica/che a cui viene rilasciata la Carta e l'eventuale Carta Supplementare Aggiuntiva per usi aziendali e/o ragioni di lavoro, ossia il titolare dell'Azienda ovvero il/i soggetto/i legato/i all'Azienda, ovvero a eventuali società controllate e/o collegate all'Azienda, da un rapporto di lavoro o di collaborazione di tipo continuativo.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Contratto ha come oggetto l'emissione di una Carta del tipo prescelto dal Titolare, nonché l'erogazione di servizi ad essa collegati.

Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- il Documento di Sintesi, che costituisce il frontespizio del Contratto;
- il documento denominato "Modulo di Richiesta" della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare;
- il documento denominato "Informativa in materia di trattamento dei dati personali Carte di credito CartaSi".
- il documento denominato "Sicurezza dei pagamenti via internet", disponibile anche sul Sito Internet dell'Emittente.

Gli articoli 9, 10, 11 23, 24, 25, 26, 27 e 30 trovano applicazione solo laddove l'Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante e che la valuta in cui è denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.

Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto

L'Emittente riceve la richiesta di emissione della Carta contenuta nel Modulo di Richiesta debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal Cliente. L'Emittente, in forza della sottoscrizione di apposita convenzione con l'Azienda, a seguito dell'istruttoria effettuata secondo i criteri dallo stesso adottati per il rilascio di carte di credito, rilascia la Carta, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica, residente o non residente, maggiorenne non interdetta, e legata all'Azienda, ovvero ad una società da quest'ultima controllata o ad essa collegata, da un rapporto di lavoro o di collaborazione di tipo continuativo.

Al momento della ricezione della richiesta di emissione della Carta, l'Emittente dovrà provvedere all'identificazione del richiedente in conformità alla vigente normativa anche in materia di prevenzione del fenomeno del antiriciclaggio. L'identificazione è garantita dall'accettazione all'addebito in conto (SEPA direct debit - SDD) da parte della banca presso cui il richiedente intrattiene un rapporto di conto corrente. L'emissione della Carta è, pertanto, subordinata alla preventiva autorizzazione all'addebito in conto.

La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Titolare. La richiesta si considera accettata dall'Emittente ed il Contratto si considera, pertanto, perfezionato nel momento della ricezione da parte del Titolare del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell'Emittente.

La Carta è di proprietà esclusiva dell'Emittente, al quale deve essere immediatamente restituita (tagliandola verticalmente in due parti), a fronte di richiesta motivata dello stesso e/o in caso di cessazione del Contratto.

Art. 4 - Diritto di ripensamento del Titolare

Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Titolare e del personale

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADDEBITO INDIVIDUALE

dell'Emittente, il Titolare che riveste la qualifica di Consumatore, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso determinata ai sensi del precedente art. 3, oppure - se successivo - dal giorno in cui il Titolare riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.

Il Titolare può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'Emittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l'Emittente ne viene a conoscenza.

Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Titolare, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso è tenuto al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti. Se il Titolare ritarda a pagare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Al Titolare che recede ai sensi del presente articolo non verrà addebitata alcuna parte della quota annuale di cui al successivo art. 5, e, se già addebitata, essa verrà stornata per intero. Inoltre, se in possesso della Carta, il Titolare deve provvedere alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.

Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo art. 35, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Art. 5 - Durata del Contratto, validità della Carta e condizione risolutiva

Il Contratto ha durata indeterminata.

Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l'ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica e non incide sulla durata indeterminata del Contratto.

Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. L'Emittente, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.

In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l'Emittente provvede all'addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento di Sintesi.

Il Titolare prende atto che le Carte sono riservate esclusivamente a persone fisiche legate all'Azienda, ovvero ad una società da quest'ultima controllata o ad essa collegata, da un rapporto di lavoro o di collaborazione di tipo continuativo. Le Parti convengono pertanto di condizionare risolutivamente il Contratto al caso di cessazione, a qualunque titolo e per qualsiasi causa, del predetto rapporto di lavoro o di collaborazione di tipo continuativo con l'Azienda, ovvero con eventuali società controllate e/o collegate.

In caso di averamento della condizione risolutiva, il Titolare deve provvedere all'immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti ai sensi del Contratto e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.

Dalla data di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Art. 6 - Limiti di utilizzo

L'ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dall'Emittente, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 3, entro i limiti preventivamente indicati, ed è riportato nel Contratto. Il Titolare potrà concordare per iscritto con l'Emittente eventuali variazioni del Limite di Utilizzo. L'Emittente può valutare ed accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, l'Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualunque momento, comunicandolo al Titolare ai sensi dell'art.42 e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 37.

Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:

- a) il Limite di Utilizzo; e
- b) gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante già eseguiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate.

Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all'importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell'Estratto Conto del mese precedente.

Il Titolare prende atto che le operazioni di anticipo di denaro contante sono soggette al limite di cui al successivo art. 13, e che, per le operazioni di anticipo di denaro contante, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.

Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l'Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti, che in tal caso saranno indicati nel Documento di Sintesi. In ogni caso per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi il Titolare può contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.

Art. 7 - Uso della Carta

La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi, anche se colleghi dipendenti e/o legati all'Azienda da un rapporto di lavoro di tipo continuativo.

Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta esclusivamente per l'acquisto di beni e/o servizi, ovvero per operazioni di anticipo di denaro contante, per usi aziendali e/o per ragioni di lavoro.

La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:

- a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti;

L'acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS installati presso l'Esercente); (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN; (iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN. L'uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall'Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inserimento della Carta nel terminale).

Per l'uso della Carta su internet potrà essere richiesta l'iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dall'Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio "3D Secure". In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.

Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al documento "Sicurezza dei pagamenti via internet" allegato al Contratto e disponibile su sito internet dell'emittente nella sezione Trasparenza.

Il Titolare può richiedere all'Emittente di inibire l'operatività della Carta su internet, ovvero di fissare un limite di spesa mensile per le operazioni di pagamento su internet; per le modalità di funzionamento del limite si rinvia alle regole operative comunicate al momento dell'attivazione del servizio.

- b) ottenere, fermo restando il limite previsto al successivo art. 13, anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, anche attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADEBITO INDIVIDUALE

Art. 8 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti

Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali abbia stipulato appositi contratti per l'erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) ed ai quali abbia rilasciato autorizzazione all'addebito di tali spese sulla Carta.

La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Titolare direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario. L'Emittente resterà estraneo ad ogni contestazione in merito all'efficacia della revoca stessa. Il Titolare prende atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.

In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà provvedere, a propria cura e spese, a revocare l'autorizzazione nei confronti dell'Esercente/Beneficiario con la massima sollecitudine, e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile.

In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà comunicare all'Esercente/Beneficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.

Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento

Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all'Operazione di pagamento con le seguenti modalità:

- a) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l'Esercente);
- b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
- c) se l'acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall'Esercente medesimo;
- d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell'Esercente/Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.

Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Titolare conferma di concludere l'Operazione di pagamento, riconosce che l'importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 10) e all'utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.

I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all'Esercente dall'Emittente, per conto del Titolare. L'Emittente addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.

Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento

Il Titolare può revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento, trasmesso dal Titolare medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l'Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall'Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall'Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.

Se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all'addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest'ultimo può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente.

Una volta ricevuto dall'Emittente, l'Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell'Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l'Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l'Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento

L'Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Se l'Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici – POS, installati presso l'Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l'acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.

Qualora il rifiuto dell'Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l'Emittente può addebitare al Titolare le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi, che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall'Emittente.

Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti

Il Titolare riconosce espressamente:

- a) che l'Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
- b) l'estraneità dell'Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.

Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. "chargeback") previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.

Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.

Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante

Il Titolare può ottenere, per un importo massimo complessivo mensile pari al 20% del Limite di Utilizzo, anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, o attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.

Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all'operazione di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta.

Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all'operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.

Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADEBITO INDIVIDUALE

Il Titolare e l'Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.

L'Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al limite indicato al primo comma del presente articolo.

Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l'Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.

Art. 14 - Operazioni in valuta estera

Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall'Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all'atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.

L'utilizzo all'estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa

Il Titolare ha l'obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.

La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al momento dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.

Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia

A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche.

Il PIN, generato elettronicamente, non è noto al personale dell'Emittente e viene inviato direttamente dall'Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al domicilio del Titolare.

Il Titolare ha l'obbligo di custodire il PIN con la massima cura.

Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del Titolare.

In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 31.

Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante

La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l'Esercente, all'atto dell'acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l'identità, e di annotarne gli estremi.

Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l'Esercente possono trattenere ed invalidare la Carta medesima.

Art. 18 - Servizi online sul Sito Internet dell'Emittente

Il Titolare può accedere ad un'area riservata del Sito Internet dell'Emittente (il "Portale Titolari") dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità.

Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi al Portale Titolari inserendo le informazioni richieste.

Il Titolare autorizza sin da ora l'Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l'elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale Titolari, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall'Emittente.

Art. 19 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle operazioni di anticipo di denaro contante

Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di anticipo di denaro contante richiesta sulla sua Carta per un importo superiore alla soglia definita dall'Emittente.

L'Emittente invierà un SMS contenente i dati necessari all'identificazione dell'Ordine di pagamento e/o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

Il Titolare ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così: (i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti dell'Emittente, agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 43 eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 30, e/o (ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 24.

L'attivazione del servizio è automatica sul numero del telefono cellulare indicato nel Modulo di Richiesta.

Qualora, successivamente, decida di disattivare i servizi, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso al Portale Titolari. Il regolamento del servizio ed il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sul Portale Titolari o possono essere chiesti al Servizio Clienti.

Il Titolare ha l'obbligo di segnalare all'Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 42.

Il Servizio SMS è strettamente collegato al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, il Servizio SMS sarà fruito dal cessionario, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente.

Art. 20 - Pagamenti

Il Titolare si obbliga a corrispondere all'Emittente, in un'unica soluzione e senza interessi, l'importo indicato nell'Estratto Conto relativo a:

- tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
- le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento di Sintesi.

Il Titolare autorizza espressamente l'Emittente ad addebitare, senza necessità di preavviso, tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell'Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l'attività professionale e/o aziendale.

Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e nell'Estratto Conto.

In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, il Titolare prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell'importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l'invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l'inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) istituita presso la Banca d'Italia, e/o altre banche dati pubbliche o private (Sistemi di informazioni creditizie) e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L'invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l'accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADEBITO INDIVIDUALE

Art. 21 - Risoluzione

L'Emittente può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- (i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
- (ii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
- (iii) utilizzo della carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo
- (iv) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di utilizzo), 15 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obblighi di custodia), 20 (Pagamenti), 22 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 30 (Obblighi del Titolare in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 32 (Uso illecito della Carta), 42 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali);
- (v) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Titolare;
- (vi) infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
- (vii) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- (viii) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell'ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

L'Emittente invia al Titolare la comunicazione di risoluzione del Contratto in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R., con le modalità di cui all'art. 42.

In caso di risoluzione del Contratto, il Titolare deve provvedere all'immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.

Dalla data della dichiarazione di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Art. 22 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante

L'Emittente produce e invia al Titolare, su supporto cartaceo o su Supporto Durevole come di seguito meglio specificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria del Titolare e in particolar modo, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di quest'ultimo, anche in relazione all'eventuale Carta Supplementare Aggiuntiva, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l'importo dovuto e la relativa valuta di addebito, oltre al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante.

L'Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante;
- b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista. Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l'Emittente provvede all'invio, almeno una volta all'anno, di un documento (il "**Documento di Sintesi Annuale**") che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse.

La ritardata inclusione nell'Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazioni di pagamento od operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli Estratti Conto - non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.

Trascorsi 13 (tredici) mesi dalla data di ricezione dell'Estratto Conto, senza che sia pervenuta all'Emittente una contestazione ai sensi del successivo art. 24, le Operazioni di pagamento e/o di anticipo di denaro contante incluse nell'Estratto Conto si intenderanno senz'altro approvate dal Titolare.

Il Titolare riceve le comunicazioni e i documenti di cui al presente articolo, su supporto cartaceo, in alternativa e su richiesta del Titolare, i medesimi documenti sono resi disponibili dall'Emittente gratuitamente sul Portale Titolari, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizione al servizio di rendicontazione elettronica sul Sito Internet dell'Emittente. In tale secondo caso, il Titolare riceverà via e-mail un avviso dell'avvenuta pubblicazione della comunicazione o del documento sul Portale Titolari. Il Titolare può in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tramite la specifica procedura disponibile sul Portale Titolari.

In caso di attivazione del servizio di rendicontazione elettronica, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle Operazioni di pagamento o degli anticipi di denaro contante decorrono dalla ricezione della comunicazione, e cioè dalla notifica via e-mail che il documento è disponibile sul Portale Titolari. Il Titolare che sceglie di attivare il servizio si assume l'onere di consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o il Portale Titolari al fine di prendere conoscenza dell'avvenuta pubblicazione delle comunicazioni periodiche.

Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Art. 23 - Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto - Responsabilità dell'Emittente

Gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.

Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l'Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento se il Titolare, all'atto del conferimento dell'Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente che agisce per conto del Titolare compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi nella misura indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione dell'Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

L'Emittente è responsabile solo dell'esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l'utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest'ultimo abbia fornito all'Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 24, 25, 26 e 27, qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell'Emittente provare che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine, resta inteso che nell'ambito dell'istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 24, l'Emittente avrà diritto di richiedere al Titolare l'esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l'Esercente, o documenti equivalenti) relativi all'Operazione di pagamento o all'operazione di anticipo di denaro contante di cui il Titolare richiede la rettifica.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADEBITO INDIVIDUALE

Art. 24 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto

Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza all'Emittente chiamando il Servizio Clienti, confermando poi tale richiesta di rettifica all'Emittente mediante comunicazione scritta e mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.

La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.

Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l'Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.

Art. 25 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso

Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 24, nel caso in cui un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l'Emittente dispone in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.

Il rimborso non preclude la possibilità per l'Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l'Emittente ha il diritto di ottenere dal Titolare la restituzione dell'importo rimborsato.

Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l'Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Se il Titolare riveste la qualifica di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite Internet si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 56 del Codice del Consumo.

Art. 26 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite

Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Titolare può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- il Titolare ha dato l'autorizzazione all'Operazione di pagamento direttamente al Beneficiario, e l'autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
- l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.

Ai fini della precedente lett. b), il Titolare non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 14.

Su richiesta dell'Emittente, il Titolare fornisce documenti e ogni elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma. L'Emittente, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell'intero importo dell'Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Il diritto del Titolare di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite ai sensi del presente articolo è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- il Titolare ha dato l'autorizzazione all'Operazione di pagamento direttamente all'Emittente;
- ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Titolare è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Titolare, da parte dell'Emittente o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.

Art. 27 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto

Nel caso in cui l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 23, 24, e 28, l'Emittente è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare al Titolare ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 23 e 24, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l'Ordine di pagamento all'Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione.

Nel caso in cui l'Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.

Il Titolare, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all'art. 24.

In ogni caso, quando un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l'Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.

Art. 28 - Esclusione della Responsabilità dell'Emittente

La responsabilità dell'Emittente prevista ai sensi del Contratto non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l'Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 29 - Obblighi dell'Emittente in relazione alla Carta

L'Emittente deve:

- assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 7 e 30;
- astenersi dall'inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
- assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 30, nonché, nel caso di blocco di cui all'art. 33, per chiedere la riattivazione della Carta o l'emissione di una nuova Carta, se l'Emittente non vi abbia già provveduto;
- impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Titolare di cui al successivo art. 30.

Art. 30 - Obblighi del Titolare in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione

Il Titolare è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dall'Emittente e a quanto riportato nel Contratto.

Il Titolare ha l'obbligo di comunicare, non appena ne viene a conoscenza, direttamente all'Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di *social engineering* e, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma - a richiesta dell'Emittente - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell'art. 43, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADDEBITO INDIVIDUALE

Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia a disposizione dell'Emittente per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l'Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Titolare può richiedere all'Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.

A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l'Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l'utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell'avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita (debitamente tagliata in due) all'Emittente. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l'Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato e ad inviarlo al Titolare all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra. In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l'importo massimo di 150 (centocinquanta) Euro. Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione all'Emittente, con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all'uso della Carta e del PIN di cui al Contratto.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando l'Emittente non ha adempiuto all'obbligo indicato al precedente art. 29 lett. c).

Art. 31 - Sostituzione della Carta danneggiata

In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione potrà avvenire, dietro richiesta del Titolare all'Emittente, previa restituzione a quest'ultimo della Carta inutilizzabile, debitamente tagliata in due.

Le richieste di sostituzione della Carta dirette all'Emittente potranno essere effettuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43.

Art. 32 - Uso illecito della Carta

L'utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L'Emittente si riserva di perseguire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti.

Art. 33 - Blocco della Carta

L'Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l'utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:

- a) la sicurezza della Carta;
- b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- c) un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
- d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 21.

L'Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l'Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all'emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare all'Emittente. Ove l'Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all'Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l'emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43.

Art. 34 - Recesso delle Parti

Recesso del Titolare

Fermo restando quanto previsto dall' art. 4, il Titolare ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'Emittente agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 43. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l'Emittente ne viene a conoscenza.

Il Titolare è, altresì, obbligato a restituire all'Emittente la Carta, invalidata mediante taglio in due parti.

Recesso dell'Emittente

L'Emittente può recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Titolare, dandone comunicazione in forma scritta al Titolare, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all'art.42. In alternativa, la comunicazione di recesso, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Durevole concordato in anticipo col Titolare. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Titolare viene a conoscenza dell'esercizio del recesso da parte dell'Emittente;
- per giustificato motivo, che verrà reso noto al Titolare, e solo nel caso in cui il Titolare rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento
 - senza preavviso - senza alcun onere a carico del Titolare, dandone comunicazione in forma scritta al Titolare, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. con le modalità di cui all'art.42. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Titolare ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l'accertamento di protesti cambiari, l'esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Titolare.

Dal ricevimento della comunicazione di recesso, il Titolare non può più utilizzare la Carta e deve restituirla all'Emittente, invalidata mediante taglio in due parti.

Diritti ed obblighi del Titolare in tutti i casi di recesso

Il Titolare, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Titolare medesimo o dell'Emittente:

- entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia del recesso, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
- se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi;
- ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADDEBITO INDIVIDUALE

al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;

- qualora avesse autorizzato l'addebito sulla Carta di spese ai sensi del precedente art. 8 - dovrà provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all'esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Titolare medesimo), o immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall'Emittente).

Ulteriori effetti del recesso

In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Art. 35 - Servizi accessori

L'Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).

L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell'Emittente o contattando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare (senza costi aggiuntivi), è, inoltre, consegnata in fase di sottoscrizione del Modulo di Richiesta.

I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.

Art. 36 - Carta Supplementare Aggiuntiva

Il Titolare può chiedere l'emissione di una Carta Supplementare Aggiuntiva da utilizzare su un Circuito Internazionale diverso da quello il cui marchio è riportato sulla prima Carta (la "**Carta Principale**"), che resterà utilizzabile negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto.

In particolare, la Carta Supplementare Aggiuntiva è emessa con scadenza pari a quella della Carta Principale, ed è utilizzabile entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato alla Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l'emissione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare Aggiuntiva sarà automaticamente riquilibrata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per le Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Documento di Sintesi.

Tutti gli utilizzi della Carta Supplementare Aggiuntiva, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale.

Art. 37 - Modifiche al Contratto

Ogni modifica unilaterale del Contratto o delle condizioni e informazioni ad esso relative è proposta e comunicata dall'Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.

La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all'Emittente, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all'Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'art. 34, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.

Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al Titolare possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L'Emittente si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole al Titolare, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Titolare mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.

Qualora il Titolare rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.

Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate in forma scritta, su supporto cartaceo o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. Con le medesime modalità le suddette

comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all'invio dell'Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Durevole concordato in anticipo col Titolare.

Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

Art. 38 - Rimborso anticipato

Il Titolare ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento all'Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei suoi confronti dall'Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l'importo dovuto.

Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l'Emittente comunica al Titolare l'importo da pagare. Le modalità di pagamento dell'importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l'Emittente.

Non è previsto alcun indennizzo a favore dell'Emittente per il rimborso anticipato.

Art. 39 - Diritto ad ottenere copia del Contratto

Il Titolare ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.

Art. 40 - Tempi massimi di chiusura del Contratto

I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Titolare, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di recesso.

Art. 41 - Cessione del Contratto/credito

L'Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Titolare, ai sensi di legge, all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato ai sensi del successivo art. 42, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Titolare.

Art. 42 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell'Emittente e del Titolare, sono effettuate in lingua italiana.

L'invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo.

Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolute anche se inviate su Supporto Durevole.

Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa all'invio in forma scritta a mezzo posta, l'Emittente gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L'Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l'Emittente e il Titolare possono essere registrate. L'Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nel Portale Titolari, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail.

Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all'Emittente con le modalità precedentemente indicate.

Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all'Emittente, eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato all'Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione

REGOLAMENTO TITOLARI CARTA CORPORATE AD ADEBITO INDIVIDUALE

potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. Il Titolare (eventualmente anche tramite l'Azienda) si impegna altresì a comunicare all'Emittente eventuali variazioni delle coordinate relative al conto corrente bancario sul quale vengono addebitati i pagamenti dovuti in relazione all'utilizzo della Carta, ed indicato nel Modulo di Richiesta.

Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.

L'Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Titolare intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati o garanti.

Art. 43 - Comunicazioni all'Emittente

L'invio di comunicazioni per iscritto all'Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare al seguente indirizzo:

- CartaSi S.p.A. - Corso Sempione, 55 - 20145 - Milano.

Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto e i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.

Art. 44 - Reclami ricorsi e conciliazioni

Il Titolare può presentare reclami all'Emittente – Servizio Clienti, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente ai seguenti recapiti:

- CartaSi - Servizio Clienti, corso Sempione, 55 - 20145 Milano; fax 02 - 3488.9154; indirizzo email: c.satisfaction@cartasi.it; indirizzo PEC: reclami.cartasi@pec.gruppo.icbpi.it.

È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Titolare.

L'Emittente darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30

(trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all'ABF, il Titolare può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul Sito Internet dell'Emittente, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all'Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell'Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 11/2010).

In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010).

Art. 46 - Lingua del Contratto legge applicabile e Foro competente

Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana.

Se il Titolare riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Titolare ha la residenza o il domicilio eletto.

Se il Titolare non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.